MODULARIO
A. F. 141

D.P.A. I

Roma, 12 MAR. 1993 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Divisione VI^
Prot. N.° 61524

Al Laboratorio Eno Tecno Chimica
Lab. Chimico Enologico
Via Adriatica Sud (Foro), 7
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

e, p.c.

Al Ministero Industria,
Commercio ed Artigianato
Direzione Generale
Produzione Industriale
ROMA

Ministero Commercio Estero
Direzione Generale Accordi
Commerciali
ROMA

Ministero della Sanità
Direzione Generale Igiene
Alimenti e Nutrizione
ROMA

Ministero delle Finanze
Direzione Generale Dogane
e Imposte Indirette
ROMA

Istituto Commercio Estero
(ICE)
Via Listz, 21
ROMA

OGGETTO: Laboratorio Eno Tecno Chimica - Lab. Chimico Enologico - Via Adriatica Sud (Foro), 7 - Francavilla Al Mare (CH). Autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D..

Si fa riferimento alla domanda inoltrata da codesto Laboratorio, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'oggetto, ai sensi della regolamentazione nazionale e comunitaria in materia.

Al riguardo questo Ministero, sentite le altre Amministrazioni interessate ed esperiti gli opportuni accertamenti tecnici, autorizza codesto Laboratorio al rilascio dei:

- documenti validi ai fini della commercializzazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione Abruzzo nei Paesi comunitari;
- certificati di analisi e di origine previsti per la esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione Abruzzo nei Paesi extracomunitari, ivi compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;
- certificati validi ai fini degli esami organolettici dei V.Q.P.R.D.;
- certificati validi ai fini dello stoccaggio dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE

Centro di Riproduzione e Stampa M.A.F.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2003

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», autorizzato con decreto 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

· Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivincolo;
· Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
· Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
· Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Eno tecno chimica Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
· Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 agosto 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;
· Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
· Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 dicembre 2002;

Decreta:
Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:
alcalinità delle ceneri;
cloruri;
saggio di stabilità;
solfati;
esame organolettico;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
pH.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: Abate

03A10667

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Decreto ministeriale 8 novembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2005
Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio *"Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato"* con decreto 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);
VISTO il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
VISTO il **decreto** legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
VISTA la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
VISTO il **decreto** ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 65 del 19 marzo **2005**, con il quale autorizza il laboratorio ***Eno tecno chimica*** – *Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
VISTO il **decreto** ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 225 del 27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio ***Eno tecno chimica*** – *Laboratorio enochimico autorizzato*, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;
CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre **2005**, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;
CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 **novembre 2005** l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente **decreto** e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;
RITENUTA la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del **decreto** 2 dicembre 2002;

D E C R E T A:
Articolo unico
Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Esame organolettico	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 1
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Saggio di stabilità	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 3
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

Il presente **decreto** è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì **8 novembre 2005**
Laura La Torre
Direttore Generale

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DECRETO 31 marzo 2006

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari

· Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
· Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
· Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
· Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
· Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005, con il quale è stata rinnovata al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
· Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 marzo 2005, comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;
· Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
· Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidita' volatile	Regolamento CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE 2676/90allegato 22
Alcalinita' delle ceneri	Regolamento CEE 2676/90allegato 10
Ceneri	Regolamento CEE 2676/90allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE 2676/90allegato 11
Estratto secco	Regolamento CEE 2676/90allegato 4
Saggio di stabilita'	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 3 punto 3.3
Acidita' totale	Regolamento CEE 2676/90allegato 13
Anidride solforosa	Regolamento CEE 2676/90allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Regolamento CEE 2676/90 allegato 40 (Punto 1.4)
Esame organolettico	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 1
Massa volumica a 20 °C e densita' relativa a 20 °C	Regolamento CEE 2676/90allegato 1
pH	Regolamento CEE 2676/90allegato 24
Solfati	Regolamento CEE 2676/90allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE 2676/90allegato 3 + Regolamento CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE 2676/90allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
06A03676

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

VISTO il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 255 del 30 ottobre 2008 con il quale al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

VISTA la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 dicembre 2010;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

RITENUTI sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE

al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2014 (vai al sommario)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno Tecno Chimica– Laboratorio enochimico autorizzato, in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il decreto 20 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (S.O.) n. 4 del 7 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2014;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2014

Il direttore generale: Gatto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 129 del 6 giugno 2015, con il quale il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Sud Foro 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove saggio di stabilità, esame organolettico e litio sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Sud Foro 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico studio di enologia di Anselmo Paternoster perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Arace Laboratori s.r.l., ubicato in viale Checchia Rispoli, 319 - San Severo (FG), (cap 71016), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 ottobre 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Arace Laboratori s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Indice di perossidi/Peroxide index	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 8/10/2016 All
Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I

22A06253

DECRETO 26 ottobre 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eno Tecno Chimica laboratorio chimico enologico di Anselmo Paternoster, sito in Francavilla al Mare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 18 ottobre 2018, n. 73259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 10 novembre 2018 con il quale al laboratorio Eno Tecno Chimica laboratorio chimico enologico di Anselmo Paternoster, sito in Francavilla al Mare (CH), via Costanza D'Avalos 202 (cap 66023) è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 settembre 2022, acquisita in data 21 settembre 2022 al progressivo 448749;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 settembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Atteso che per le prove, Litio, Saggio di stabilità, Umidità, Prolina, Sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eno Tecno Chimica laboratorio chimico enologico di Anselmo Paternoster, sito in Francavilla al Mare (CH), via Costanza D'Avalos 202 (cap 66023), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eno Tecno Chimica laboratorio chimico enologico di Anselmo Paternoster perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO

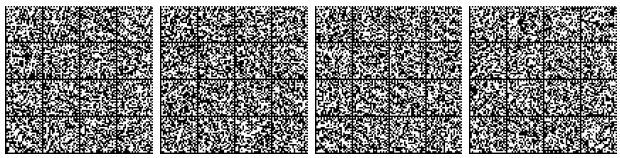

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Litio/Lithium	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-03B R2009
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

22A06254